

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAINT-CHRISTOPHE

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Notificazione

Art. 6 - Responsabile

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala server

Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 11 - Obbligo degli operatori

Art. 12 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 14 - Diritti dell'interessato

Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Art. 15 – Misure di Sicurezza dei dati

Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati

Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 17 – Comunicazione

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art.18 – Tutela

CAPO V

NORME DI RINVIO E FINALI

Art. 19 – Rinvio

Art. 20 – Provvedimenti attuativi

Art. 21 – Entrata in vigore

CAPO VI

ALLEGATI

1 – Cautele da adottare per i dati videoripresi

2 – Procedura per l'accesso alle immagini

3 – Fac-simile richiesta di accesso a videoregistrazioni

4 – Fac-simile reclamo

5 – Fac-simile foglio tipo per il registro degli accessi

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio urbano del Comune di SAINT-CHRISTOPHE.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. ed al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

ART. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per **"banca dati"**, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per **"trattamento"**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per **"titolare"**, l'Ente Comune di SAINT-CHRISTOPHE, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per **"responsabile"**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per **"incaricati"**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g) per **"interessato"**, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per **"diffusione"**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - l) per **"dato anonimo"**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - m) per **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
 - n) per **"sala server"** si intende il luogo dove sono collocate le apparecchiature di controllo e registrazione delle immagini e della rete.
 - o) per **"centrale operativa"** si intende il luogo dove sono collocati i dispositivi periferici per la visualizzazione delle immagini inviate dalle telecamere e per l'estrazione delle immagini registrate.

ART. 3

Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di SAINT-CHRISTOPHE - Polizia Locale e collegato alla centrale operativa della stessa, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati

mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. Presso la centrale operativa della Polizia Locale è posizionato uno o più monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

ART. 4

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità del suddetto impianto del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di SAINT-CHRISTOPHE, sono:

- a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" consentendo un pronto intervento della Polizia locale e delle Forze dell'Ordine;
- b) tutelare i beni mobili ed immobili di proprietà o gestiti dall'Amministrazione Comunale, al fine di prevenire eventuali furti, atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) controllo di "eco piazzole" per monitorare modalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e orario di deposito;
- d) attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano;
- e) per tutte le altre finalità non espressamente vietate dalla legge.

3. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.

5. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza negli edifici pubblici, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

6. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con un'apposita regolamentazione.

CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ART. 5
Notificazione

1. Il Comune di SAINT-CHRISTOPHE, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e s.m.i.. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

ART. 6
Responsabile

1. Un dipendente della Polizia Locale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliato in ragione delle funzioni svolte in SAINT-CHRISTOPHE presso il Comune di SAINT-CHRISTOPHE, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e).
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Il responsabile del trattamento, dovrà attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto di trattamento secondo la legge e le misure di sicurezza per impedire usi impropri dei dati.
6. Il responsabile del trattamento custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della sala di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.
7. Il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

ART. 7
Persone autorizzate ad accedere alla sala server

1. L'accesso all'armadio nella sala server è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Polizia Locale.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Sindaco.
3. Possono essere autorizzati all'accesso all'armadio nella sala server solo gli incaricati dei servizi rientranti nei compiti istituzionali della Polizia Locale dell'Ente e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento.
4. È autorizzato all'accesso alla sala server il personale addetto alla manutenzione degli impianti composto da:
 - a) ditta fornitrice/manutentrice del sistema di videosorveglianza;

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

ART. 8

Nomina degli incaricati e dei preposti all'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile designa gli incaricati preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
2. I preposti andranno nominati tra gli Agenti in servizio della Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. Abilitati alla utilizzazione per la visione in diretta delle immagini trasmesse dalle telecamere di videosorveglianza, sono gli Agenti di della Polizia Locale in servizio effettivo. A ciascun incaricato verrà assegnata una password di accesso, della quale è responsabile per la custodia, conservazione e assoluta riservatezza.
Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
Nello svolgimento dell'attività, volta alla prevenzione dei crimini e tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, gli incaricati devono scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa (tour e/o preposizionamenti) avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, ospedali, ecc..
Gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
In nessun caso, i dati trattati, devono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.
La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso all'armadio contenuto nella sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

ART. 9

Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, ai preposti come indicato nei punti precedenti.
2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I
RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10
Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.4, comma 2, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso la Centrale Operativa della Polizia Locale e la sala Server. In questa sede le immagini potranno essere visualizzate per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento.
4. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore 7 GIORNI successive alla rilevazione, presso la sala Server anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sul server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

ART. 11
Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

ART. 12
Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 10, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità giudiziaria. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini disposte dall'Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.

Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

ART. 13

Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di SAINT-CHRISTOPHE, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 e s.m.i., si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nei punti in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: *"Area video sorvegliata / la registrazione è effettuata dalla Polizia locale per fini di sicurezza pubblica sul territorio. Art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali della legge 196/2003"*.
2. Il Comune di SAINT-CHRISTOPHE, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 14

Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, previa indicazione a quale telecamera fa riferimento, il giorno e l'ora in cui è stata effettuata la ripresa ha diritto, fatti salvi i diritti di terzi:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di conseguire, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 - c.1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - c.2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c.3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
7. Nel caso l'interessato sia stato coinvolto in un infortunio stradale e che la dinamica dell'evento sia stata ripresa dal sistema di video sorveglianza, egli potrà richiedere ed ottenere copia delle riprese, previo accertamento del rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

ART. 15

Misure di Sicurezza dei dati

Il Comune di SAINT-CHRISTOPHE adotta alcune misure di sicurezza a protezione dei dati registrati tramite impianti di videosorveglianza, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Le misure di sicurezza adottate sono:

- a) l'accesso alle immagini videoregistrate è ammesso solo per il responsabile e gli incaricati del trattamento individuati nei precedenti art. 6, 7, e 8 del presente regolamento. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia;
- b) le immagini potranno essere visionate solo:
 - sulla base di denunce di atti criminosi da parte dei cittadini, per il successivo inoltro delle eventuali fonti di prova all'autorità giudiziaria;
 - sulla base di segnalazioni relative ad atti criminosi accertate direttamente dagli organi di polizia in servizio sul territorio cittadino;
 - sulla base di atti criminosi che vengono rilevati direttamente dagli operatori di polizia nel visionare le immagini trasmesse in diretta dalle telecamere, nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - sulla base di richieste specifiche per indagini da parte dell'autorità giudiziaria
 - sulla base di ogni altra richiesta di specifici organi/autorità che siano espressamente autorizzati, secondo specifiche norme di legge.
- c) le immagini sono custodite in maniera protetta, in un server dedicato su circuito IP dedicato all'operatore autorizzato e non su reti informatiche accessibili da tutti i dipendenti del comune;
- d) il software applicativo consente di proteggere l'eventuale estrapolazione delle immagini o filmati tramite un sistema di cifratura (watermarking);
- e) ogni accesso al server avviene attraverso un log di sistema, che identifica chiaramente (mediante password e user id) il dipendente che ha svolto le singole attività, secondo quanto previsto dalla nomina individuale che autorizza il trattamento delle immagini;
- f) adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
- g) sono nominati responsabili del trattamento dei dati i soggetti incaricati dall'Amministrazione comunale.

ART. 16

Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

ART. 17

Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di SAINT-CHRISTOPHE a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i..

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i. per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
ART. 18
Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i..
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V
NORME DI RINVIO E FINALI

ART. 19

Rinvio

1. Per i limiti alla utilizzabilità dei dati personali, per i danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali e per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i..

ART. 20

Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta comunale l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

ART. 21

Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

CAPO VI
ALLEGATI

- 1 – Cautele da adottare per i dati videoripresi
- 2 – Procedura per l'accesso alle immagini
- 3 – Fac-simile richiesta di accesso a videoregistrazioni
- 4 – Fac-simile reclamo
- 5 – Fac-simile foglio tipo per il registro degli accessi

CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

- 1) I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
- 2) L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza: eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
- 3) Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti (videocassette o altro) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.
- 4) La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
- 5) Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti
- 6) L'accesso alle immagini è consentito solo:
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
 - per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
 - all'Amministratore di Sistema e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
- 7) Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare;
- 8) Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.
- 9) Tutti gli accessi da parte di terzi dovranno essere registrati mediante l'annotazione di apposito registro, predisposto secondo lo schema di cui all'All. 5, nel quale dovranno comunque essere riportati:
 - la data e l'ora dell'accesso
 - l'identificazione del terzo autorizzato
 - gli estremi dell'autorizzazione all'accesso
- 10) Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

- 1) La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento;
- 2) L'istanza deve indicare a quale postazione dell'impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
- 3) Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
- 4) Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa,
 - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi
 - presenza di altre persone
 - attività svolta durante le riprese
- 5) Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
- 6) Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
- 7) Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al Responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.
- 8) Per la procedure ivi previste possono essere utilizzati gli allegati fac - simili (All. 3 e 4)

ALLEGATO 3

FAC -SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

Residente a _____ in _____

identificato tramite _____, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti. Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1 Luogo o luoghi di possibile ripresa

2 Data di possibile ripresa _____

3 Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti) _____

4 Abbigliamento al momento della possibile ripresa _____

5 Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)

6 Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi)

7 Attività svolta durante la possibile ripresa

8 Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti _____

In fede

(Luogo e data)

(firma)

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In data _____ alle ore _____ il/la Sig./Sig.ra _____
ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(firma del ricevente la richiesta)

FAC -SIMILE RECLAMO

Al Responsabile trattamento dei dati

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

residente a _____ in _____

che aveva presentato in data _____ una richiesta di accesso alle immagini video
che potrebbero aver registrato miei dati personali presenta reclamo per i seguenti motivi:

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti _____

In fede

(Luogo e data)

(firma)

ALLEGATO 5

FAC-SIMILE FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI DA PARTE DI TERZI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI VIDEOREGISTRATE

Nome e Cognome	Documento identità	Estremi Autorizza- zione	Ora di entrata	Ora di uscita	Dichiarazione	Firma e Data
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa privacy	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa privacy	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa privacy	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa privacy	